



Il Ministro della cultura

Criteri e modalità per l'erogazione, nell'anno 2023, del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici ai sensi del decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, rep. n. 189, recante “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” e, in particolare, l'articolo 4-ter;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, e, in particolare, l'articolo 48-bis, concernente i carnevali storici;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”;

VISTO il decreto ministeriale 25 luglio 2018, che ha istituito la Commissione consultiva “Carnevali storici”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023- 2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2022, con il quale sono nominati i componenti della Commissione consultiva “Carnevali storici” nell'ambito del triennio FNSV 2022-2024 (già FUS 2022-2024);

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”;



Il Ministro della cultura

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO l'articolo 1, comma 631, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, che così recita “*Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo*”;

VISTO, l'articolo 1, comma 632, della suddetta legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale “*Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo*”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, rep. n. 189, recante “*Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 maggio 2023 al n. 1611;

CONSIDERATO che il predetto decreto interministeriale 4 maggio 2023, rep. n. 189, assegna al capitolo 6626 PG 6, denominato “*Somme destinate alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici*” risorse pari ad euro 3 milioni;

TENUTO CONTO che l'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 4 maggio 2023, rep. n. 189 dispone che le risorse del predetto Fondo sono attribuite, nell'ambito dei criteri di riparto definiti nell'articolo 2 del medesimo decreto, in ragione della primaria esigenza di dare continuità alle misure già adottate, finalizzate, tra le altre, a contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza da Coronavirus (COVID-19), individuate tenendo conto delle attuali linee generali di indirizzo del Ministero della cultura, delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente e degli interventi già programmati;

CONSIDERATA, pertanto, la straordinarietà della misura e l'esigenza di utilizzare le risorse autorizzate;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 di cui al decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, rep. n. 189, recante “*Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*”, a valere sul FNSV di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici.



Il Ministro della cultura

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, possono essere ammessi al contributo di cui al presente decreto, i comuni, le fondazioni e le associazioni aventi sede legale in Italia, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, costituite e operanti da almeno cinque anni alla data di adozione del presente decreto, nella cui composizione associativa siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici, e che attestino almeno venticinque edizioni documentabili, svolte in annualità precedenti rispetto a quella di adozione del presente decreto, anche non continuative, e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.
2. Per i soggetti richiedenti diversi dai comuni, il legale rappresentante, gli amministratori e, ove esistente, il responsabile tecnico della gestione della manifestazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 - b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
 - c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, pena l'inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine che sarà indicato nell'avviso pubblicato dalla Direzione generale Spettacolo, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma *online* della medesima Direzione, accessibile dal sito *internet* del Ministero della cultura (www.beniculturali.it) e dal sito *internet* della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, al termine della compilazione della modulistica *online*, genera in automatico la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.
2. La domanda deve essere corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'ammissione a contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano un progetto artistico di attività, cofinanziato in misura non inferiore al venticinque per cento del costo, idoneo a illustrare dettagliatamente le iniziative svolte o che si intendono realizzare nel 2023, una scheda attestante la storicità e la rilevanza culturale della manifestazione ed un documento con l'indicazione delle entrate e delle uscite complessive. Le risorse verranno ripartite per fascia d'importi da assegnarsi in base alla storicità del carnevale, in linea tendenziale e ove possibile come segue:



Il Ministro della cultura

Storicità Carnevale	Percentuale su finanziamento	Finanziamento
>=600 anni	34%	€. 1.020.000,00
>=500<600 anni	33%	€. 990.000,00
=25<500 anni	33%	€. 990.000,00
	100%	€. 3.000.000,00

Art. 4

(Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con decreto del Ministero della cultura, tenuto conto degli indicatori riportati nell'allegato G del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni. Sono ammissibili al contributo i progetti che ottengono il punteggio minimo di 60 punti su 100.
2. Il contributo è riconosciuto a ciascun progetto in proporzione al punteggio attribuito dalla Commissione Consultiva "Carnevali storici". Il contributo assegnato a ciascun progetto non può essere superiore al *deficit* emergente dal bilancio di progetto presentato.
3. Il progetto non dovrà riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero della cultura.

Art. 5

(Spese ammissibili ed erogazione del contributo)

1. Le spese ammissibili di progetto, sono individuate dall'Amministrazione e sono riportate nella modulistica predisposta e resa disponibile *online* e sono quelle strettamente riferibili alle attività di seguito elencate, effettivamente sostenute dall'organismo richiedente il contributo e relative al 2023 tra cui anche:
 - costi artistici;
 - allestimento di carri allegorici e costumi;
 - allestimento di spazi urbani;
 - pubblicità e promozione.
2. L'erogazione del contributo è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 10 novembre 2023, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. Al consuntivo dovrà essere allegata una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.



Il Ministro della cultura

3. Sono considerate ammissibili anche le spese sostenute per la realizzazione su piattaforme online degli eventi proposti; le spese sostenute per il recupero del materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione; le spese sostenute per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio connesso alle attività realizzate, le spese sostenute per la valorizzazione degli archivi.

4. Il contributo erogato in favore dei soggetti ammessi non può essere superiore al settantacinque per cento delle spese ammissibili sostenute.

Art. 6

(Riduzioni e revoche)

1. Qualora l'importo del contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit di bilancio, il contributo verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento delle spese a consuntivo superiore al venti per cento rispetto al bilancio di progetto.

3. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata e disporre il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti è disposta con provvedimento del Direttore generale Spettacolo la revoca del contributo.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati *sul sito internet del Ministero della cultura* (<https://cultura.gov.it>) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (<https://spettacolo.cultura.gov.it>). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

2. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 agosto 2023

IL MINISTRO